

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 18

presentata dai Consiglieri regionali  
PIGA - TRUZZU - USAI - MASALA - CERA - RUBIU - FLORIS - MELONI Corrado

il 20 maggio 2024

Disposizioni in materia di istruzione

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si vuole conciliare l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 9 dicembre 2022, n. 197 (Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025") e al decreto ministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, con le realtà territoriali della Sardegna in cui si è verificata la perdita delle autonomie scolastiche.

Il testo che si sottopone all'esame del Consiglio regionale stabilisce che la Regione possa, tenendo conto delle peculiarità geografiche, geomorfologiche, orografiche, insediative, dei collegamenti viari e di specifiche condizioni, anche sotto il profilo socio-economico, promuovere un progetto sperimentale-pilota, sulla base di un'intesa con lo Stato e accollandosi i relativi oneri, sostenendo l'organizzazione del servizio scolastico dove è stata soppressa l'autonomia scolastica attraverso la costituzione di un presidio periferico, costituito da un collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici.

Tale intervento contempla, inoltre, la disciplina relativa all'adozione del piano annuale di organizzazione della rete scolastica, onde colmare una lacuna esistente nell'ordinamento regionale.

Infatti, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, si è fatto finora appello all'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze), che in realtà tratta del diritto allo studio e non dell'istituto giuridico in questione.

A tal fine demanda ad una deliberazione della Giunta regionale, da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente, la determinazione della procedura da seguire per la formulazione del Piano di organizzazione della rete scolastica, previa indicazione dei principi fondamentali cui quest'ultima dovrà attenersi.

Con la presente proposta di legge viene abrogata la legge regionale 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione).

#### Relazione tecnico finanziaria

Gli oneri previsti dalla presente legge sono relativi al pagamento della retribuzione del personale scolastico aggiuntivo necessario al mantenimento di un presidio presso le istituzioni scolastiche destinate a perdere l'autonomia.

Saranno, quindi, determinati i costi delle seguenti figure: un collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici.

Per quanto riguarda il docente collaboratore del dirigente scolastico, si tratta di calcolare il costo relativo all'esonero totale dall'insegnamento, equivalente alla retribuzione di un docente della stessa materia che svolga le lezioni in classe in sua vece. Non potendo conoscere a priori quanti collaboratori vicari già fruiscano dell'esonero totale o parziale, il calcolo è stato fatto prendendo in considerazione tutte le scuole interessate dalla perdita dell'autonomia. Si prevede, inoltre, un'indennità legata allo svolgimento delle suddette funzioni vicarie.

Il numero massimo di autonomie scolastiche nelle quali potrebbe essere istituito il presidio (un docente collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici) è di 42. La quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è pari complessivamente a euro 4.991.945, di cui euro 1.996.778 per l'anno 2024 ed euro 2.995.167 per l'anno 2025, come di seguito determinati:

- la retribuzione annua lorda (massima) della figura del docente che svolgerebbe le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico è di euro 32.850;
- la retribuzione annua lorda (massima) dell'assistente amministrativo è di euro 26.326; la retribuzione annua lorda (massima) del collaboratore scolastico è di euro 23.617;
- le indennità del personale sono calcolate sulla base del costo orario, pari a 17,50 euro lordi, per un numero massimo di 600 ore annue.

| Retribuzione annua lorda (euro)                     |        | n. istituti | Costo massimo per 12 mensilità (euro) | Costo massimo per 10 mensilità (euro) |
|---|--------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Collaborazione del Dirigente scolastico (1 unità)   | 32.850 | 42          | 1.379.700                             | 1.149.750                             |
| Indennità (euro 17,50 x 600)                        | 10.500 | 42          |                                       | 441.000                               |
| Assistente amministrativo (1 unità)                 | 26.326 | 42          | 1.105.692                             | 921.410                               |
| Collaboratore scolastico (3 unità) (euro 23.617,00) | 70.851 | 42          | 2.975.742                             |                                       |
| Totale  |        |             |                                       | 4.991.945                             |

Nella quantificazione degli oneri si è tenuto conto del fatto che i costi di cui la Regione dovrebbe farsi carico vanno riferiti a 10 mesi, cioè al periodo in cui si svolgono le lezioni in classe.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Organizzazione della rete scolastica regionale

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale di riforma organica in materia di istruzione e formazione, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), degli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), dell'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nel rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e dei parametri individuati dall'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 9 dicembre 2022, n. 197 (Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"), corredato delle relative note, provvede autonomamente al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa, attraverso l'adozione di un Piano annuale che tenga conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nel territorio regionale.

2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, entro il 30 novembre di ogni anno. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione motivata può disporre un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni del termine di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore

competente per materia, la procedura di approvazione del Piano di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi: massimo confronto interistituzionale e coordinamento delle istanze rappresentate nei piani provinciali al fine di creare un equilibrio territoriale. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

## Art. 2

### Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche

1. In via sperimentale e limitatamente all'anno scolastico 2024-2025, fermo restando il contingente organico determinato ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto delle peculiarità geografiche, geomorfologiche, orografiche, insediative, dei collegamenti viari e delle specifiche condizioni dei territori, anche sotto il profilo socio economico, la Regione può stabilire, previa intesa con lo Stato, il mantenimento di un presidio con funzioni organizzative e gestorie, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione in base ai parametri di cui all'articolo 1, facendosi carico dei maggiori oneri connessi alla retribuzione e alle indennità, paramtrate in 600 ore, del relativo personale da ripartire in sede di contrattazione d'istituto. Il presidio è costituito da un docente, che svolge le mansioni di collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, definisce i criteri per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento delle relative risorse. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

## Art. 3

### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.996.778 per l'anno 2024 e ad euro 2.995.167 per l'anno 2025, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di

previsione della Regione per gli anni 2024-2026:

in aumento

missione 04 - programma 02 - titolo 1

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 2024 | euro | 1.996.778 |
|------|------|-----------|

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 2025 | euro | 2.995.167 |
|------|------|-----------|

in diminuzione

missione 01 - programma 12 - titolo 2

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 2024 | euro | 1.996.778 |
|------|------|-----------|

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 2024 | euro | 1.695.167 |
|------|------|-----------|

missione 20 - programma 03 - titolo 1

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 2025 | euro | 1.300.000. |
|------|------|------------|

#### Art. 4

##### Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione).

#### Art. 5

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).